



COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"

PROVINCIA DI NOVARA

C.F. 80005250032

P.IVA 02266460035

Tel. (0321) 70176 - Fax (0321) 70352

Piazza Bonola 1 - 28060 SOZZAGO

E mail: segreteria@comune.sozzago.no.it

sozzago@cert.ruparpiemonte.it

www.comune.sozzago.no.it

ORDINANZA N.2 DEL 20/02/2024

Oggetto: Azienda Agricola Cascina Campomagno. Interdizione all'uso di impianto per l'essiccazione di cereali e vegetali in genere.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota pervenuta dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Comando Vigili del Fuoco di Novara, Ufficio Prevenzione incendi di Prot.n.COM-NO 0000898 del 26.01.2024 con il quale viene comunicato che l'esercizio dell'attività dell'Azienda Agricola Cascina Campomagno in Cascina Campomagno 1 in Sozzago viene svolto in carenza di requisiti antincendi ex Allegato 1 punto 2 del Regolamento UE 305/2011 e pertanto con il parere contrario del citato Comando all'esercizio delle attività soggette a controllo di prevenzione incendi, ed in particolare alla riapertura dell'impianto di essiccazione cereali nei periodi dedicati stagionali, in caso di mancata regolarizzazione delle difformità rilevate dal Comando.

Considerato che nella citata nota viene ribadito che l'esercizio dell'attività di impianti di essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50000 kg. impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW (fino a 700 KW) impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW avviene in carenza di requisiti art.15 comma 3 del D.Lgs. 139/06 nonché in assenza di titolo autorizzatorio (SCIA ai fini antincendio).

Ritenuto che tale impianto, in carenza dei requisiti come rilevato dal Comando Vigili del Fuoco di Novara, possa presentare rischi di incendio nonché di esplosione.

Attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in base all'art.107 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i. al Sig. *omissis* , in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola Cascina Campomagno con sede in Sozzago in Cascina Campomagno 1 **l'interdizione dell'uso dell'impianto di essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato** presso la Cascina Campomagno relativo alla pratica n.29052 del Comando dei Vigili del Fuoco Ufficio Prevenzione Incendi, fintanto che persistono le irregolarità rilevate dal Comando dei Vigili del Fuoco e fino all'ottenimento di parere favorevole all'esercizio in oggetto, ovvero all'ottenimento del titolo autorizzatorio (SCIA ai fini antincendio).

Responsabile del Procedimento: Avv. Zucco Carla (Responsabile del Servizio Tecnico), a cui è possibile rivolgersi per ogni chiarimento.

Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., articolo 3 comma 4, si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, oppure, in alternativa, (D.P.R. 24/09/1971 n° 1199) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 giorni o di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente Ordinanza è pubblicata sull'Albo pretorio on line del Comune di Sozzago e trasmessa al Prefetto di Novara e al Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando Vigili del Fuoco Novara, Ufficio Prevenzione incendi per opportuna conoscenza.

Sozzago, li 20.02.2024

Il Responsabile del Servizio

avv. Zucco Carla

firmato digitalmente